

OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO RAPPORTO/RELAZIONE DI SINISTRO STRADALE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ IN _____
DOCUMENTO _____ NUMERO _____
RILASCIATO/A DA _____ IN DATA _____
RECAPITO TELEFONICO _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; Dichiarando di avere il seguente interesse legittimo, secondo l'art. 22 della L. 241/90 in qualità di:

- Persona interessata in quanto coinvolta nell'incidente stradale
- Persona delegata, come da atto allegato alla presente richiesta unitamente a copia del documento del delegante
- Accertatore per Compagnia assicurativa _____
- Avvocato in qualità di Difensore del sig. _____

CHIEDE

Il rilascio di copia della relazione dell'incidente stradale avvenuto in località _____

alle ore _____ del _____ con:

- Soli danni alle cose
- Lesioni personali
- Esito mortale
- Connesso a procedimento penale (ed a tale proposito si allega nulla osta della Procura della Repubblica)
- Non connesso a procedimento penale

per i seguenti motivi: _____

DICHIARA

- Di rinunciare espressamente al diritto di querela nei confronti di soggetti coinvolti nell'incidente stradale;
- Di avere rimesso ogni querela nei confronti di soggetti coinvolti nell'incidente stradale come da documentazione allegata

Si allega:

- Fotocopia carta d'identità richiedente
- Eventuale delega
- Eventuale nulla osta della Procura della Repubblica

Colico, il _____

IL RICHIEDENTE _____

NOTE

L'accesso ai rapporti redatti dagli Agenti in seguito ad intervento su sinistro stradale, nonché a tutta la documentazione annessa prodotta anche in tempi successivi, è regolato dalle seguenti norme:

- art. 11, comma 4 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 (Codice della Strada);
- art. 21, commi 3 e 4 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
- Legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i. (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

CHI PUO' ACCEDERE AGLI ATTI

Sono legittimati ad accedere agli atti e/o ad ottenere informazioni relative ai sinistri stradali rilevati:

- i soggetti direttamente coinvolti nell'evento;
- i soggetti sui quali il fatto ed i provvedimenti successivi possono produrre effetti giuridici diretti o comunque una qualche forma di pregiudizio (di tipo economico, patrimoniale o di altra natura), nonché i loro rappresentanti, tutori e curatori quali:
- i titolari di diritti sui veicoli coinvolti (proprietari, locatori e locatari di veicoli in leasing, ecc.); - i conducenti ed i passeggeri dei veicoli coinvolti;
- le compagnie di assicurazione ed i loro periti accertatori;
- gli enti previdenziali ed assicurativi che gestiscono le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.);
- i soggetti danneggiati a qualunque titolo dall'evento;
- i legali che tutelano gli interessi dei soggetti coinvolti, ecc. La titolarità ad accedere agli atti ed alle informazioni relative ai sinistri rilevati sarà valutata dal personale addetto all'ufficio caso per caso, avuto anche riguardo alle motivazioni per cui viene effettuata la richiesta espresse dai richiedenti al momento della presentazione dell'istanza;

A tal proposito si ricorda che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, aventi come requisito essenziale la personalità e la concretezza.

COME ACCEDERE AGLI ATTI

L'accesso consiste nell'estrazione di copia della documentazione depositata presso il Corpo di Polizia Locale Associata.

Per estrarre copia degli atti è necessario inoltrare richiesta scritta in carta semplice a:

Corpo Polizia Locale Associata "Alto Lario" – Piazza V° Alpini – 23823 – Colico (LC)

L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del richiedente;
- un suo recapito telefonico;
- un indirizzo di posta elettronica ove recapitare eventuali comunicazioni e la stessa copia del rapporto;
- la qualifica del richiedente (conducente, proprietario, passeggero del veicolo coinvolto nel sinistro, perito della compagnia di assicurazioni, legale, ecc.);
- i dati del veicolo coinvolto nel sinistro (marca, modello e targa);
- data, ora e luogo dell'evento;
- motivo per cui viene effettuata la richiesta (interesse personale legittimante la richiesta).

L'istanza può essere inoltrata con le seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente presso la sede del Corpo di Polizia Locale;
- spedizione a mezzo posta Comune di Colico - P.za V° Alpini, I 23823 - Colico (LC);;
- spedizione a mezzo fax al n. 0341934757
- spedizione a mezzo e-mail. polizialocale@comune.colico.lc.it

In caso di consegna a mano occorrerà presentarsi presso l'Ufficio muniti di documento d'identità del richiedente, che dovrà essere esibito al personale addetto alla ricezione; in caso invece di spedizione dell'istanza, il documento d'identità del richiedente dovrà essere allegato in copia.

I periti accertatori dovranno allegare all'istanza copia dell'incarico ricevuto dalla Compagnia di Assicurazione. I legali dovranno allegare all'istanza copia della delega rilasciata dai propri assistiti. L'istanza verrà evasa entro trenta giorni dalla data di presentazione, previa verifica dell'identità del richiedente, della sua titolarità ad accedere alle informazioni e dell'esistenza di eventuali cause che non consentono l'accesso agli atti richiesti (per le cause che non consentono l'accesso agli atti vedere più avanti).

Il rilascio delle copie cartacee è subordinato al pagamento dei diritti, secondo le tariffe stabilite. Qualora non sussistano cause che non consentono il rilascio delle copie, sarà cura del Corpo Polizia Locale comunicare al richiedente l'importo e le modalità di versamento, da effettuarsi su conto corrente postale. La copia cartacea richiesta verrà rilasciata dietro esibizione, anche per via telematica, della ricevuta del bollettino postale attestante l'avvenuto versamento. Mettere tutti i dati. In caso di richiesta di copia conforme all'originale, oltre agli importi suddetti, sarà necessario pagare le imposte di bollo e i diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti; sarà cura del Nucleo Infortunistica comunicare importi e modalità di acquisto delle relative marche. Le suddette marche saranno applicate alla copia dell'atto al momento del ritiro della stessa.

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO (CAUSE CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO AGLI ATTI)

Esistono alcune circostanze che limitano in tutto o in parte l'accesso agli atti relativi ai sinistri stradali. Tali limitazioni riguardano principalmente i sinistri con lesioni alle persone e, talvolta, anche i sinistri con soli danni a cose. Si possono distinguere i seguenti casi:

Sinistri connessi a procedimenti penali

Fanno parte di questa categoria:

- i sinistri con soli danni a cose nei quali sono stati commessi fatti a rilevanza penale (ad es. guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- i sinistri con lesioni alle persone in seguito alle quali una o più parti abbiano proposto querela;
- i sinistri con lesioni alle persone con fuga e/o omissione di soccorso;
- i sinistri con esito mortale. In tutti questi casi l'acquisizione di copia degli atti relativi al sinistro stradale deve essere autorizzata dall'Autorità Giudiziaria.

Pertanto prima di inoltrare istanza di accesso agli atti a questo Ufficio, occorrerà chiedere per iscritto il Nulla Osta dell'A.G., rivolgendosi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. Il Nulla Osta così ottenuto andrà poi allegato all'istanza rivolta al Corpo di Polizia Locale di Colico.

Sinistri non connessi a procedimenti penali

Fanno parte di questa categoria i sinistri con lesioni alle persone per i quali non è stata proposta querela.

In questo caso, sulla base di comunicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco in merito alla procedura di rilascio di copia dei sinistri con lesioni, l'accesso completo agli atti sarà consentito trascorso il termine di tre mesi dalla data dell'evento, tempo a disposizione delle parti per esercitare il proprio diritto di querela così come previsto dall'art. 124 del c.p., più un ulteriore mese, periodo ritenuto congruo per verificare l'inesistenza di querele sporte in ultimo. Pertanto le copie dei sinistri con lesioni saranno rilasciate trascorso il periodo complessivo di quattro mesi dalla data del fatto, salvo che nel frattempo venga sporta querela. Ad eccezione dei casi ove sia stata formulata prognosi riservata tuttavia, al fine di favorire una composizione degli interessi civilistici sottostanti e di prevenire la proposizione di querele o, comunque, lo svolgimento di indagini e la celebrazione di giudizi in sede penale, si ravvisa l'utilità di autorizzare in via generale la Polizia Giudiziaria a rilasciare copia della notizia di reato ovvero della querela e dei rilievi foto planimetrici eventualmente effettuati. Scaduto il termine di tre mesi, dalla verifica del fatto, per la proposizione della querela senza che la persona offesa vi abbia provveduto e dopo aver accertato dalla stessa che essa non lo abbia fatto direttamente presso la Procura o altro ufficio di P.G., potrà essere rilasciata anche copia di ogni altro atto di indagine svolto.